Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 194

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 25 agosto 1950 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1950, n. 620.

Distacco della frazione Badulerio dal comune di Trontano e sua aggregazione al comune di Domodossola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista l'istanza in data 13 ottobre 1946, con la quale la maggioranza dei contribuenti della frazione Badulerio del comune di Trontano (provincia di Novara) ha chiesto l'aggregazione della frazione stessa al comune di Domodossola;

Visto il voto favorevole del Consiglio comunale di Domodossola, espresso con deliberazioni n. 19 in data 2 luglio 1946 e n. 18 in data 7 marzo 1949;

Visti i pareri favorevoli espressi rispettivamente dal Consiglio comunale di Trontano con deliberazioni in data 4 agosto 1946, n. 23 e in data 6 marzo 1949, n. 528, e dalla Deputazione provinciale di Novara in data 21 febbraio 1947 e in data 16 marzo 1949, n. 9;

Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

La frazione Badulerio è distaccata dal comune di Trontano e aggregata a quello di Domodossola, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica annessa al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto di Novara, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Trontano e di Domodossola e la frazione Badulerio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1950

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1950
Atti del Governo, registro n. 35, *foglio n.* 40. — CONSOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1950, n. 621.

Distacco delle frazioni di Corciago e Tapigliano dal comune di Pisano ed aggregazione al comune di Nebbiuno (Novara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le istanze in data 1° agosto e 8 dicembre 1948, con le quali la maggioranza dei contribuenti delle frazioni Corciago e Tapigliano del comune di Pisano (provincia di Novara) ha chiesto l'aggregazione delle suddette frazioni al comune di Nebbiuno;

Visto il voto favorevole espresso dal Consiglio comunale di Nebbiuno, con deliberazioni n. 25 in data 7 agosto 1948 e n. 1 in data 15 gennaio 1949;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Consiglio comunale di Pisano in data 22 agosto 1948, n. 20, e dalla Deputazione provinciale di Novara in data 23 febbraio 1949, n. 7;

Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministero per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Le frazioni Corciago e Tapigliano sono distaccate dal comune di Pisano ed aggregate al comune di Nebbiuno con le circoscrizioni territoriali risultanti dalle piante planimetriche allegate al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto di Novara, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Pisano e Nebbiuno e le frazioni di Corciago e Tapigliano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1950

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1950
Atti del Governo, registro n. 35, *foglio n.* 39. — CONSOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1950, n. 622.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2819, 20 settembre 1928, n. 3018, 31 ottobre 1929, n. 2483, 30 ottobre 1930, n. 1828, 1° ottobre 1931, n. 1329, 22 ottobre 1931, n. 1754, 22 ottobre 1932, n. 2090, 26 ottobre 1933, n. 2391, 27 dicembre 1934, n. 2419, 1° ottobre 1936, n. 2498, 27 ottobre 1937, n. 2619, 20 aprile 1939, n. 1350, 26 ottobre 1939, n. 1734, 26 ottobre 1940, n. 2069, 4 maggio 1942, n. 562, 24 luglio 1942, n. 949, 24 agosto 1942, n. 1098, 24 ottobre 1942, n. 1672, e con i decreti del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 461, 31 dicembre 1947, n. 1758, e con i decreti del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, n. 1619, 18 luglio 1949, n. 882, 20 ottobre 1949, n. 989, n. 991 e n. 1178;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte modifiche allo statuto formulate dalle autorità accademiche della predetta Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti anzidetti, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 17 — E' sostituito dal seguente:

« Sono annessi alla Facoltà di giurisprudenza i seguenti Istituti:

1. Istituto di filosofia del diritto;
2. Istituto di diritto penale;
3. Istituto di diritto romano e diritti dell'Oriente mediterraneo, suddiviso nelle sezioni di: *a)* diritto romano, *b)* diritti dell'Oriente mediterraneo;
4. Istituto di storia del diritto italiano;
5. Istituto di diritto pubblico;

6. Istituto di diritto privato e diritto processuale civile, suddiviso nelle sezioni di: *a*) diritto civile; *b*) diritto commerciale; *c*) diritto agrario; *d*) diritto comparato; *e*) diritto processuale civile;
7. Istituto di diritto della navigazione.

All'art. 19. — E' aggiunto il seguente comma: « L'esame di istituzione di diritto privato deve precedere quello di diritto ecclesiastico ».

All'art. 59. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie è soppresso quello di « filologia germanica ».

All'art. 60. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia è soppresso quello di « filologia germanica ».

Agli articoli 89 e 91 — Il primo comma, dopo l'elenco degli insegnamenti complementari, è così modificato: « Gli esami degli insegnamenti biennali di « botanica » e di « zoologia », comprendenti tanto la parte generale quanto quella sistematica, vengono sostenuti alla fine del corso biennale ».

L'attuale art. 126. — E' sostituito dal seguente:

« La Facoltà di architettura comprende quattro Istituti:
1. Istituto di architettura;
2. Istituto di storia di architettura;
3. Istituto di tecnica delle costruzioni;
4. Istituto di urbanistica.

L'attuale art. 199. — All'elenco degli insegnamenti fondamentali è aggiunto quello di « diritto sindacale italiano » ed è modificato l'insegnamento di « economia del sindacalismo » in « economia del lavoro ».

Gli attuali articoli 262-276 sono sostituiti dai seguenti:

Art. 262. — La Scuola di perfezionamento in scienze biologiche si propone di allargare e completare la cultura di coloro che si dedicano allo studio delle varie discipline biologiche.

Art. 263. — La Scuola comprende i seguenti insegnamenti:
1 Anatomia comparata;
2. Anatomia umana;
3. Antropologia;
4. Biologia delle razze umane;
5. Botanica;
6. Chimica agraria;
7. Chimica biologica;
8. Demografia;
9. Entomologia agraria;
10. Etnologia;
11. Fisiologia generale;
12. Fisiologia umana;
13. Fisiologia vegetale;
14. Genetica;
15. Istologia ed embriologia;
16. Meteorologia;
17 Microbiologia;
18. Paleontologia;
19. Peletnologia;
20. Patologia generale;
21. Patologia vegetale;
22. Psicologia;
23. Statistica;
24. Zoologia;
25. Storia delle scienze biologiche.

Altri corsi potranno essere seguiti dagli iscritti alla Scuola su loro domanda alla presentazione del programma degli studi che desiderano seguire.

La Scuola è retta da un direttore assistito da un Consiglio. Il direttore della Scuola è nominato dal rettore su designazione della Facoltà di scienze e dura in carica un biennio. Il Consiglio della scuola è costituito da tutti gli insegnanti i cui insegnamenti fanno parte della medesima, ed è presieduto dal direttore.

Art. 264. — La Scuola conferisce il diploma di perfezionamento in:
a) biologia vegetale;
b) biologia animale;
c) scienze antropologiche.

All'atto dell'iscrizione alla Scuola il perfezionando presenta il programma degli studi che desidera seguire. Il Consiglio della scuola, presa visione di questo programma e degli esami superati per il conseguimento della laurea, stabilisce i corsi che il perfezionando stesso deve frequentare.

Gli insegnamenti a cui ogni allievo deve iscriversi e dei quali deve superare gli esami non possono essere in numero minore di sei.

Gli allievi devono superare prove pratiche dimostrative nelle materie che sono state loro assegnate.

Il corso di studi per il conseguimento di uno dei suddetti diplomi dura due anni.

Art. 265. — Alla Scuola di perfezionamento in scienze biologiche sono ammessi per il diploma in biologia vegetale e in biologia animale:
a) i laureati in scienze naturali e in scienze biologiche;
b) i laureati in medicina e chirurgia;
c) i laureati in farmacia, chimica e farmacia e chimica;
d) i laureati in medicina veterinaria;
e) i laureati in scienze agrarie e scienze forestali.

Per il diploma in scienze antropologiche:
a) i laureati in scienze naturali e in scienze biologiche;
b) i laureati in medicina e chirurgia;
c) i laureati in geografia.

Art. 266. — Le Commissioni per gli esami di profitto sono formate dal professore della materia e da due altri insegnanti della Scuola.

Art. 267 — La Commissione esaminatrice per il conferimento del diploma è presieduta dal direttore della Scuola e composta almeno di nove membri del Consiglio.

Art. 268. — Per conseguire il diploma il candidato, dopo aver superato tutte le prove di esame nelle materie stabilite dal Consiglio della scuola, deve presentare e discutere una dissertazione scritta originale di carattere sperimentale.

Art. 269. — Alla Scuola di perfezionamento in scienze biologiche è annesso un Seminario biologico.

Art. 270. — Il Seminario biologico ha lo scopo di assistere i giovani che intendono educarsi alle scienze biologiche sopratutto mirando a collegare con una educazione armonica i vari campi della biologia, finalità precipua del Seminario essendo quella di annullare i limiti schematici tra le varie materie biologiche che pur debbono trovare nei vari insegnamenti una sede naturale di necessaria specializzazione.

Art. 271. — Il Seminario biologico svolge la sua attività:

a) con conferenze tenute dai professori e dagli assistenti degli Istituti biologici oppure di altri Istituti o da noti studiosi su argomenti che possano interessare la biologia;

b) con conferenze tenute da studenti sotto la guida dei professori.

Art. 272. — L'attività del Seminario è affidata al Consiglio direttivo della scuola di perfezionamento in scienze biologiche.

Art. 273. — Possono prendere parte ai lavori del Seminario biologico:

a) i professori ed assistenti degli Istituti scientifici di biologia e di materie attinenti alla biologia;

b) i laureati in scienze naturali e in scienze biologiche, in medicina ed anche i laureati in altre branche che abbiano compiuto ricerche attinenti alla biologia;

c) gli studenti che si siano già distinti negli esami e che diano affidamento sulle loro attitudini alla ricerca scientifica.

Art. 274. — Il Seminario pubblica gli atti che comprendono le pubblicazioni, le conferenze e le discussioni di particolare interesse.

Art. 275. — I fondi assegnati al Seminario o le donazioni che possono pervenire debbono essere impiegati:

a) per la stampa degli atti di cui all'articolo precedente;

b) per escursioni scientifiche;

c) per borse di studio.

Art. 276. — Il Rettore della Università di Roma può rilasciare a coloro che ne facciano domanda un certificato comprovante il contributo apportato ai lavori del Seminario. Agli studenti sarà rilasciato un certificato di frequenza al Seminario.

Attuale art. 329. — L'elenco delle materie di insegnamento della Scuola di ostetricia e ginecologia è sostituito dal seguente:

« 1. Fisiologia umana;
2. Igiene e batteriologia;
3. Anatomia umana normale;
4. Patologia generale;
5. Anatomia patologica;
6. Fisiologia dell'apparato genitale femminile;
7. Fisiologia della gravidanza, del parto e del puerperio;
8. Fisiologia dell'embrione, del feto e del neonato;
9. Patologia funzionale dell'apparato genitale femminile;
10. Radioterapia nel campo ginecologico;
11. Patologia della gravidenza del parto e del puerperio;
12. I processi progressivi dell'apparato genitale femminile;
13. Le flogosi dell'apparato genitale femminile;
14. Medicina legale;
15. Urologia ginecologica;
16. Operazioni ostetriche;
17. Operazioni ginecologiche.

La distribuzione delle materie nei vari anni di studio sarà stabilita negli avvisi annuali ».

L'attuale art. 331. — E' sostituito dal seguente:

« L'iscritto deve prendere parte alle esercitazioni pratiche di anatomia ed istologia patologica e di batteriologia che si eseguono nei rispettivi Istituti e nei laboratori della clinica ».

All'attuale art. 339, relativo alla Scuola di perfezionamento in pediatria, è aggiunto il seguente comma:

« Il numero di iscritti alla Scuola è fissato in un massimo di quindici iscritti per ogni anno di corso ».

L'iscrizione alla Scuola avviene in seguito ad esame interno di ammissione.

Possono iscriversi direttamente al 2° anno solo gli assistenti effettivi di clinica pediatrica che abbiano già esercitato questo ufficio da un anno.

Attuale art. 340. — L'elenco degli insegnamenti della Scuola di perfezionamento in pediatria è sostituito dal seguente:

1. Morfologia dell'età dell'accrescimento;
2. Peculiarità fisiologiche del bambino;
3. Patologia e clinica pediatrica (biennale);
4. Semeiotica e tecnica pediatrica (biennale);
5. Igiene e alimentazione del bambino;
6. Malattie infettive del bambino;
7. Anatomia patologica delle malattie del bambino;
8. Elementi di farmacologia dell'età dello sviluppo;
9. Terapia delle malattie del bambino;
10. Nozioni di neuro-psichiatria infantile;
11. Nozioni di chirurgia infantile;
12. Nozioni di oculistica;
13. Nozioni di dermatologia;
14. Nozioni di otorinolaringoiatria infantile;
15. Nozioni di odontoiatria infantile;
16. Nozioni di parassitologia.

All'attuale art. 354, relativo alla Scuola di perfezionamento in clinica medica, è aggiunto quanto appresso:

« Il numero di iscritti alla Scuola è fissato in numero di trenta (sei per ogni corso).

L'accoglimento di iscritti al 1° corso oltre i sei di cui sopra è concesso solo qualora il numero totale degli iscritti alla Scuola sia inferiore a trenta.

Qualora il numero delle domande d'iscrizione al 1° corso sia superiore a sei, la scelta degli iscritti viene fatta in seguito a concorso interno per esame.

L'iscrizione diretta al 4° e 5 corso della Scuola è assolutamente proibita.

In via provvisoria un terzo dei posti disponibili per le iscrizioni viene riservata ai prigionieri di guerra ».

Attuale art. 355. — L'elenco degli insegnamenti della Scuola di perfezionamento in clinica medica è sostituito dal seguente:

1. Le costituzioni in clinica;
2. Anatomia patologica (biennale);
3. Batteriologia e sierologia (annuale);
4. Chimica clinica;
5. Parassitologia medica (annuale);
6. Patologia speciale medica;
7. Semeiotica fisica (annuale);
8. Radiologia (annuale);
9. Semeiologia del sistema nervoso vegetativo;
10. Semeiologia oculare;
11. Semeiologia dermatologica;
12. Semeiologia dell'orecchio e delle prime vie respiratorie;
13. Semeiologia boccale;
14. Clinica medica generale (biennale);
15. Neuropatologia (annuale);

16. Malattie contagiose;
17. Malattie del ricambio materiale;
18. Malattie dell'apparato respiratorio;
19. Malattie dell'apparato cardiovascolare;
20. Malattie dell'apparato renale;
21. Malattie allergiche;
22. I principali farmaci;
23. Dietetica;
24. Climatologia e idrologia; acque minerali.

Dopo l'attuale art. 372. — Sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, col conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di perfezionamento in idroclimatologia clinica.

Art. 373. — Il corso degli studi della Scuola di perfezionamento in idroclimatologia clinica ha la durata di due anni.

Art. 374. — Gli insegnamenti della Scuola sono i seguenti:

1. Clinica medica generale (biennale);
2. Clinica e terapia delle malattie che presentano indicazioni di cure idroclimatiche (biennale);
3. Le acque minerali (classificazione, caratteristiche fondamentali, azioni sull'organismo);
4. Chimica e chimica fisica delle acque minerali. Nozioni di geochimica;
5. Microbiologia delle acque minerali. Igiene delle stazioni termali e climatiche;
6. Fisiopatologia del ricambio idrico;
7. Patologia articolare e reumatismo;
8. Malattie ginecologiche che si giovano delle cure idroclimatiche;
9. Malattie dell'orecchio, del naso e della gola che si giovano delle cure idroclimatiche;
10. Fisiopatologia della pelle e cure idroclimatiche;
11. Nozioni di climatologia in generale;
12. Climatologia medica e talassoterapia;
13. Idroterapia e mezzi complementari di terapia fisica nelle cure idroclimatiche (con esercitazioni di radiologia) (biennale);
14. Dietetica nelle stazioni di cura;
15. Cure idroclimatiche e medicina preventiva. Colonie climatiche e termali;
16. Le stazioni termali e climatiche. Impianti e organizzazione di una stazione idroclimatica. Legislazione.

Art. 375. — I corsi potranno essere integrati da esercitazioni, conferenze, viaggi di studio.

La suddivisione delle materie nei due anni di corso verrà stabilita negli avvisi annuali. Gli esami di profitto vengono sostenuti alla fine di ogni anno; possono essere stabiliti per essi, dal direttore della Scuola, raggruppamenti di materie.

Art. 376. — L'esame di diploma si svolge con le norme dell'attuale art. 302.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1950

EINAUDI

GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1950
Atti del Governo, registro n. 35, *foglio n.* 51. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1950.

Determinazione del compenso al commissario liquidatore della Società « Banca di previdenza » in liquidazione, con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto decreto-legge approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificati con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il regio decreto 1° ottobre 1931, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1931, col quale la Società anonima « Banca di previdenza », con sede in Roma, veniva posta in liquidazione e nominato commissario liquidatore il gr. uff. rag. Adolfo Ramadoro;

Visto il regio decreto 4 agosto 1939, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1939, col quale in sostituzione del gr. uff. rag. Adolfo Ramadoro veniva nominato commissario liquidatore della « Banca di previdenza », l'avv. Antonio Salis;

Considerato che le operazioni di liquidazione sono state portate a termine per cui occorre determinare il compenso globale da corrispondersi al liquidatore in aggiunta all'indennità giornaliera di L. 35 ai sensi dell'art. 3 del richiamato regio decreto 1° ottobre 1931;

Sulla proposta del Ministro ad interim per l'industria e per il commercio;

Decreta:

All'avv Antonio Salis, nella qualità di commissario liquidatore della Società « Banca di previdenza » con sede in Roma, è assegnato un compenso globale di lire 100.000 comprensivo delle indennità giornaliere allo stesso dovute dal 1° gennaio 1946 alla chiusura della liquidazione. Detto compenso farà carico alla liquidazione stessa.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1950

EINAUDI

BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1950
Registro Industria e commercio n. 6, *foglio n.* 174. — BRUNO

(3615)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1950.

Riconoscimento della personalità giuridica ed approvazione dello statuto dell'Associazione « Consiglio Nazionale delle Donne Italiane », con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista l'istanza in data 20 settembre 1949, intesa ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, e l'approvazione dello statuto dell'Associazione « Consiglio Nazionale delle Donne Italiane », con sede in Roma;

Visto l'atto costitutivo dell'Associazione in data 26 aprile 1948, n. 21306-11735, a rogito del notaio Francesco Pocaterra in Roma, e lo statuto allegato, modificato con verbali: 8 maggio 1949, numero di repertorio 5770-2421 a rogito del notaio Italo Gazzilli in Roma; 19 aprile 1950, numero di repertorio 23994-12886, di

detto notaio Pocaterra, e 9 giugno 1950, numero di repertorio 24216-12987, del notaio Remigio Fiumara in Roma;

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Consiglio di Stato, Sezione prima, n. 900 del 16 maggio 1950;

Visto l'art. 12 del Codice civile;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico.

E' riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione « Consiglio Nazionale delle Donne Italiane », con sede in Roma, e ne è approvato lo statuto allegato, composto di ventitre articoli, vistato e sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1950

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1950
Registro Presidenza n. 38, *foglio n.* 339. — DE LIGUORO

(3731)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1950.
Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento, nella provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 17 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Roma;

Visto il decreto Ministeriale 29 marzo 1950, con il quale è stato sostituito l'avv. Carfagna con il dott. Colabrese Nicola quale rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura nella predetta Commissione provinciale per il collocamento;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro di Roma, n. 13457 in data 27 giugno 1950, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Colabrese Nicola rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura richiesta dalla Amministrazione interessata, con il dott. Pomilio Francesco, della stessa Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Colabrese Nicola è sostituito con il dott. Pomilio Francesco quale rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura nella Commissione provinciale per il collocamento di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 luglio 1950

Il Ministro: MARAZZA

(3617)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Giulini Leopoldo Carlo fu Enrico, già esercente in Milano.

Tali marchi recavano il n. 95-MI.

(3690)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 149

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 24 agosto 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	143,50
» Firenze	624,85	143,75
» Genova	624,85	143,50
» Milano	624,83	143,70
» Napoli	624,65	142,70
» Palermo	624,80	144 —
» Roma	624,79	143,75
» Torino	624,825	143,50
» Trieste	624,83	143,675
» Venezia	624,80	143,65

Media dei titoli del 24 agosto 1950

Rendita 3,50 % 1906	70,85
Id. 3,50 % 1902	68,90
Id. 3 % lordo	49,50
Id. 5 % 1935	99,80
Redimibile 3,50 % 1934	69,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,025
Id. 5 % 1936	92,80
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	99,725
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,225
Id. 5 % convertiti 1951	100,15
Id. 5 % (scadenza 1959)	98,60

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 24 agosto 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,81
1 franco svizzero	» 143,72

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	» L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli compartimentali semestrali di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 35.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati di rendita:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	1493	Perrero Anna fu Giovanni, moglie di Raimondo Luigi, dom. a Vercelli (Novara)	35 —
Id.	150355	Raimondo Luigi di Michele, domiciliato in Diana d'Alba (Cuneo), ipotecata per cauzione del titolare nella sua qualità di usciere della pretura di San Giorgio Canavese (Torino)	17,50

Essendo i detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, alla richiesta operazione.

Roma, addì 12 aprile 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1585)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % 1959

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

In applicazione dell'art. 9 del decreto Ministeriale 22 dicembre 1949 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % (1959).

Serie e Numero	Ufficio che ha emesso il titolo	Persona che ha denunziato lo smarrimento	Capitale nominale
			Lire
Serie D 476868	Tesoreria provinciale di Torino	Agaggio Enrico fu Francesco, domiciliato a Torino, strada Cavoretto-Moncalieri numero 118	100.000
Id. 476869	Come sopra	Come sopra	100.000
Serie C 81853	Come sopra	Cappelli Carlo fu Ugo, domiciliato a Torino, via Drovetti n. 15	50.000
Serie B 522493	Tesoreria provinciale di Imperia	Bobone Giovanna fu Marco in Calvini, domiciliata a San Remo, via Ruffini n. 9	10.000
Id. 207836	Tesoreria provinciale di Palermo	Curcurù Caterina fu Giuseppe, domiciliata a Burgio (Agrigento) presso quell'Ospedale civile	10.000

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli provvisori smarriti.

Roma, addì 19 luglio 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3302)

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI CASERTA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caserta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Visto il decreto prefettizio 8 marzo 1948, n. 3775, con il quale veniva indetto il concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caserta;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto 28 aprile 1949, n. 20495.2/9024 dall'Alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

Visti gli atti relativi alla predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso di cui in narrativa:

1.	Mattioli Amelia	punti 92,70	su 150
2.	De Benedictis Antonia	» 92,56	»
3.	De Filippo Filomena	» 86,75	»
4.	Gigliofiorito Rosina	» 82,40	»
5.	Rosiello Maria	» 81,60	»
6.	Mori Ilva	» 81,25	»
7.	Gentile Vincenza	» 79,75	»
8.	Verani Anna	» 79,50	»
9.	Rapetti Ines	» 79,35	»
10.	Pucci Letizia	» 78,50	»
11.	Musella Giovanna	» 78,45	»
12.	Susassi Clementina	» 78 —	»
13.	Zarrillo Rosa	» 77,75	»
14.	Verdicchio Anna	» 77,50	»
15.	Moriello Angela, coniugata, 4 figli	» 77,10	»
16.	Facileo Maria	» 77,10	»
17.	Simeoni Teresa	» 76,60	»
18.	Errichiello Giovina, coniugata, 4 figli	» 75,50	»
19.	D'Aponte Anna, coniugata, 2 figli	» 76,50	»
20.	Monaco Anna	» 76,50	»
21.	Golini Teresa	» 76,40	»
22.	Marinaro Carmela, diplomata con punti 33 su 50	» 76,20	»
23.	Renella Carmela, diplomata con punti 30 su 50	» 76,20	»
24.	Scaramuzza Natalina	» 75,75	»
25.	Pomponio Giulia	» 75,50	»
26.	Casale Margherita	» 75,30	»
27.	Pirone Finizia, sinistrata di guerra	» 75 —	»
28.	Razzano Marianna	» 75 —	»
29.	Daniele Adelaide	» 74,50	»
30.	Sternotti Maria	» 73,62	»
31.	Morandi Egizia	» 72,25	»
32.	Menghini Annunziata	» 72,10	»
33.	Dardi Annunziata	» 71 —	»
34.	Piccinelli Irma	» 70,65	»
35.	Saccone Dora	» 70,20	»
36.	Costagliola Di Migliorillo Rita	» 69,25	»
37.	De Rosa Giustina	» 68,63	»
38.	Canzano Immacolata	» 67,30	»
39.	Fonterico Angela	» 67 —	»
40.	Liguori Maria	» 65,50	»
41.	Alagna Antonietta	punti 62,25	su 150
42.	Alagna Francesca	» 59,50	»
43.	Cosagli Teodora	» 54,25	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura.

Caserta, addì 28 luglio 1950

Il Prefetto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Visto il precedente decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caserta;

Viste le domande delle candidate nelle quali vengono indicate le sedi in ordine di preferenza;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in narrativa per la sede a fianco di ciascuna indicate:

1. Mattioli Amelia: Caserta centro;
2. De Benedictis Antonia: Alife;
3. Gigliofiorito Rosina: Marcianise;
4. Rosiello Maria: Sant'Angelo d'Alife;
5. Mori Ilva: Ruviano;
6. Gentile Vincenza: Dragoni;
7. Verani Anna: Riardo;
8. Rapetti Ines: Caserta, frazione San Clemente;
9. Pucci Letizia: Gricignano;
10. Musella Giovanna: Sessa Aurunca, 3ª condotta;
11. Susassi Clementina: Castel Volturno;
12. Zarrillo Rosa: Capodrise;
13. Pacileo Maria: San Felice a Cancello;
14. Verdicchio Anna: Casagiove;
15. Simeoni Teresa: Pietravairano;
16. Errichiello Giovina: Cervino;
17. D'Aponte Anna: Castel Campagnano;
18. Monaco Anna: Orta di Atella;
19. Golini Teresa: San Potito Sannitico;
20. Renella Carmela: Fontegreca;
21. Marinaro Carmela: Mondragone;
22. Scaramuzza Natalina: Caianello;
23. Pomponio Giulia: Sessa Aurunca, 4ª condotta;
24. Casale Margherita: Pignataro Maggiore;
25. Razzano Marianna: Piana di Caiazzo;
26. Danieli Adelaide: Conca della Campania;
27. Sternotti Maria: Teano, 2ª condotta;
28. Morandi Egizia: Valle Agricola;
29. Menghini Annunziata: Gallo;
30. Dardi Annamaria: Cancello Arnone;
31. Piccinelli Irma: Giano Vetusto;
32. Saccone Dora: Castel Morrone;
33. Costagliola Di Migliorillo Rita: Ailano;
34. Canzano Immacolata: Ciorlano;
35. Alagna Antonietta: Teano San Marco;
36. Alagna Francesca: Francolise;
37. Cosagli Teodora: Presenzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura.

Caserta, addì 28 luglio 1950

(3634) *Il Prefetto*

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.